

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,22 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,22 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,22 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,22 ⁽¹⁾
1701 91 00	34,79
1701 99 10	34,79
1701 99 90	34,79 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.